

[2808/92] Usi civici - Impugnazioni - Decisioni del commissario per la liquidazione degli usi civici - Definitive di questioni sull'esistenza, natura, estensione di detti usi e rivendicazioni di terre, ovve di questioni circa le somme e i compensi dovuti in esito alle operazioni liquidatorie - Natura Impugnazioni consentite.

(Cost., art. 111; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26; l. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 32).

Le decisioni del commissario per la liquidazione degli usi civici, le quali, nel contrasto fra i interessati, definiscono questione sull'esistenza, natura, estensione di detti usi e rivendicazioni di terre ovvero questioni circa le somme ed i compensi dovuti in esito alle operazioni liquidatorie, non costituiscono atti amministrativi, impugnabili davanti al giudice amministrativo, ma configurano atti giurisdizionali, impugnabili nella prima delle indicate ipotesi, con reclamo alla sezione speciale istituita presso la corte d'appello di Roma (o, limitatamente alla regione siciliana, di Palermo), nella seconda, direttamente con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost. (1).

(1) Vedi Cass. Sez. Un. 29 novembre 1974 n. 3907, *Giust. civ. Mass.* 1974, 1685.

6373. - Sez. Un. — 28 ottobre 1983 — Pres. Mirabelli — Rel. Maresca — P.M. Miccio (diff.) — r. Ercolani res. Università Tarquinia.

[1276/312] Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Commissario regionale per la liquidazione per gli usi civici in sede contenziosa - Natura - Questione riguardante il riparto di attribuzione tra detto commissario e giudice ordinario - Deducibilità con il regolamento preventivo di giurisdizione.

(Cod. proc. civ., art. 41; l. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 29; r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, art. 7).

[2808/52] Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Commissario per la liquidazione degli usi civici - Attribuzioni giurisdizionali - Cognizione delle controversie che insorgono in ordine all'esecuzione delle decisioni del commissario medesimo - Inclusione - Conseguenze.

(Cod. proc. civ., art. 615; l. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 29; r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 66; l. reg. Toscana 15 dicembre 1978 n. 79).

Il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, in sede contenziosa, ha natura organo di giurisdizione speciale, sicché le questioni che insorgono sul riparto di attribuzioni fra detto commissario ed il giudice ordinario attengono alla giurisdizione, non alla competenza, e sono proponibili con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione (1).

Fra le attribuzioni giurisdizionali del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, quali persistono anche dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative del commissario medesimo (d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), o l'eventuale soppressione dei relativi uffici che sia stata disposta con legge regionale (nella specie, l. reg. Toscana 15 dicembre 1978 n. 79), va inclusa, a norma dell'art. 29, comma 4, della l. 16 giugno 1927 n. 1766, la cognizione delle controversie che insorgono in ordine all'esecuzione delle decisioni del commissario medesimo, ivi comprese, pertanto, quelle che pongano in contestazione il diritto di procedere ad esecuzione in forza di una di tali decisioni (nella specie, recante condanna al rilascio di un fondo) (2).

(1) Vedi Cass. Sez. Un. 14 luglio 1981 n. 4594, *Giust. civ. Mass.* 1981, 1639.

(2) Vedi Cass. Sez. Un. 21 aprile 1982 n. 2471, *Giust. civ. Mass.* 1982, 885.

6374. - Sez. Un. — 28 ottobre 1983 — Pres. Gambogi — Rel. Sammartino — P.M. Fabi (parz. diff.)